

NORMATIVA INTERNAZIONALE PER LE MISURE FITOSANITARIE

Revisione dell'ISPM 15

[PARAGRAFO 1]

REGOLAMENTAZIONE DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

(200-)

[Argomento del programma di lavoro: linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (revisione dell'ISPM 15)]
[Specificazione n. 31]

INTRODUZIONE

OGGETTO

NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI INFORMATIVI

DEFINIZIONI

DESCRIZIONE GENERALE DEI REQUISITI

REQUISITI**1. Base per la regolamentazione****2. Materiale da imballaggio in legno soggetto a regolamentazione**

2.1 Esenzioni

3. Misure fitosanitarie per il materiale da imballaggio in legno

3.1 Misure fitosanitarie approvate

3.2 Approvazione dei nuovi trattamenti o di quelli riesaminati

3.3 Requisiti alternativi

4. Responsabilità delle NPPO (National Plant Protection Organization)

4.1 Considerazioni concernenti le misure di regolamentazione

4.2 Marcatura

4.3 Requisiti per il trattamento e la marcatura del materiale da imballaggio in legno riutilizzato, riparato o rilavorato

4.3.1 Riutilizzo del materiale da imballaggio in legno

4.3.2 Materiale da imballaggio in legno riparato

4.3.3 Materiale da imballaggio in legno rilavorato

4.4 Disposizioni relative al transito degli imballaggi

4.5 Procedure successive all'importazione

4.6 Misure in caso di non conformità al punto di ingresso

ALLEGATO 1

Trattamenti approvati associati al materiale da imballaggio in legno

ALLEGATO 2

Il marchio e relativa applicazione

APPENDICE 1

Esempi di metodi di smaltimento sicuro di materiale da imballaggio in legno non conforme

APPENDICE 2

Linee guida sul trattamento termico

INTRODUZIONE

[3]

OGGETTO

[5] La presente norma descrive le misure fitosanitarie volte a ridurre il rischio di introduzione e/o diffusione di organismi nocivi da quarantena associati alla movimentazione di materiale da imballaggio in legno grezzo utilizzato nel commercio internazionale. Il materiale da imballaggio in legno contemplato nella norma in esame comprende il pagliolo, ma esclude il materiale da imballaggio in legno prodotto utilizzando legname lavorato tale da essere privo di organismi nocivi.

[6] Le misure descritte nella presente norma non sono da intendersi come provvedimenti volti a fornire protezione continua da organismi nocivi (ad es. termiti, funghi e muffe, lumache, semi di erbe infestanti) o altri organismi (ad es. ragni).

NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI INFORMATIVI

[8] *Spedizioni in transito*, 2006. ISPM n. 25, FAO, Roma.

[9] *Sistema di certificazione per l'esportazione*, 1997. ISPM n. 7, FAO, Roma.

[10] *Glossario dei termini fitosanitari*, 2008. ISPM n. 5, FAO, Roma.

[11] *Linee guida per il sistema di regolamentazione fitosanitario per l'importazione delle merci*, 2004. ISPM n. 20, FAO, Roma.

[12] *Linee guida per le ispezioni*, 2005. ISPM n. 23, FAO, Roma.

[13] *Linee guida per notifica di non conformità e interventi di emergenza*, 2001. ISPM n. 13, FAO, Roma.

[14] ISO 3166-1-alpha-2 code elements (http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements).

[15] *Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali*, 1997. FAO, Roma.

[16] *Protocollo di Montreal sulle sostanze responsabili della distruzione dello strato di ozono*, 2000. Segreteria per l'ozono, Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite. ISBN: 92-807-1888-6 (<http://www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf>).

DEFINIZIONI

[18] Le definizioni dei termini fitosanitari utilizzati nella presente normativa sono contenute nell'ISPM 15 (*Glossario dei termini fitosanitari*).

DESCRIZIONE GENERALE DEI REQUISITI

[20] Le misure fitosanitarie approvate che riducono significativamente il rischio di diffusione degli organismi nocivi attraverso il materiale da imballaggio in legno sono costituite dall'insieme di trattamenti approvati e marcature riconosciute. Il materiale da imballaggio in legno soggetto ai trattamenti approvati dovrà essere identificato mediante marcatura. Sono descritti i trattamenti approvati, il marchio e l'applicazione dello stesso.

[21] I paesi esportatori e importatori hanno responsabilità specifiche. Le Organizzazioni Nazionali per la Protezione dei Vegetali (NPPO) che autorizzano l'utilizzo del marchio devono controllare l'applicazione dei trattamenti, l'autorizzazione all'utilizzo del marchio e la marcatura ad opera di terzi e devono stabilire le procedure di ispezione. Per il materiale da imballaggio in legno che viene riutilizzato, riparato e rilavorato esistono requisiti specifici. L'NPPO del paese importatore dovrebbe accettare le misure fitosanitarie approvate come base per autorizzare l'ingresso del materiale da imballaggio in legno senza ulteriori requisiti fitosanitari necessari per l'importazione e dovrebbe verificare che le importazioni rispettino i requisiti della normativa. Le NPPO sono altresì responsabili delle misure implementate e della notifica nel caso di materiale da imballaggio in legno non conforme ai requisiti della presente normativa.

[22] REQUISITI

[23] 1. Base per la regolamentazione

[24] Il legname proveniente da alberi vivi o morti può essere infestato da organismi nocivi. Il materiale da imballaggio in legno è spesso realizzato con legno grezzo che potrebbe non essere stato sottoposto a sufficiente lavorazione o trattamento, tale da eliminare o uccidere eventuali organismi infestanti, e pertanto può costituire un veicolo per l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi da quarantena. E' stato dimostrato che il pagliolo presenta un elevato rischio di introduzione di organismi nocivi da quarantena. Inoltre, il materiale da imballaggio in legno molto spesso viene riutilizzato, riparato o rilavorato (descrizione alla sezione 4.3). E' difficile stabilire la vera origine di ogni pezzo di materiale da imballaggio in legno e di conseguenza accertare facilmente lo stato fitosanitario degli stessi, impedendo così di applicare il normale processo di analisi del rischio per determinare se è necessario adottare eventuali misure e l'entità delle stesse. Per questo motivo, la presente norma presenta una serie di misure approvate, accettate a livello internazionale e che possono essere applicate al materiale da imballaggio in legno da parte di tutti i paesi per ridurre in modo significativo il rischio di diffusione e introduzione della maggior parte di organismi nocivi da quarantena e una serie di altri organismi infestanti che possono essere associati a questo tipo di materiale.

[25] 2. Materiale da imballaggio in legno soggetto a regolamentazione

[26] Le presenti linee guida si riferiscono al materiale da imballaggio in legno di qualsiasi tipo ¹ che potrebbe rivelarsi un veicolo attraverso cui gli organismi infestanti diventano una grave minaccia principalmente per gli alberi vivi. Tali linee guida comprendono materiale da imballaggio in legno quali, pagliolo, pallet, bobine che possono essere presenti praticamente in quasi tutte le spedizioni delle merci importate, comprese le spedizioni che di norma non sono soggette a ispezioni fitosanitarie.

[27] 2.1 Esenzioni

[28] Solitamente si ritiene che gli articoli riportati di seguito presentino un rischio sufficientemente basso da essere esentati dalla presente norma²:

- materiale da imballaggio in legno costituito interamente da legno sottile (spessore: 6 mm o inferiore)
- imballaggi in legno costituito interamente di prodotti a base di legno quali, compensato, truciolare, pannelli in OSB (*orientend strand board*) o sfogliato, realizzati utilizzando colla, calore o pressione, o mediante un'associazione di tali processi
- botti per vino e distillati, sottoposte a trattamento termico durante il processo di costruzione
- scatole da regalo per vino, sigari e altri prodotti, realizzati in legno e sottoposti a lavorazione e/o realizzati in modo da essere esenti da organismi nocivi
- segatura, trucioli e lana di legno.

[29] 3. Misure fitosanitarie per il materiale da imballaggio in legno

[30] 3.1 Misure fitosanitarie approvate

[31] Le misure fitosanitarie approvate descritte nella presente norma comprendono una serie di procedure ufficiali unitamente alla combinazione di trattamenti e marcatura del materiale da imballaggio in legno. Tali misure fitosanitarie dovrebbero essere accettate da tutte le NPPO come base per autorizzare l'ingresso del materiale da imballaggio in legno senza necessità di ulteriori requisiti.

[32] I trattamenti descritti nell'Allegato 1 sono considerati particolarmente efficaci contro la maggior parte degli organismi nocivi associati al materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto delle merci. Tali trattamenti sono stati adottati sulla base delle seguenti considerazioni:

- lo spettro di organismi nocivi su cui possono agire

¹ Il materiale da imballaggio in legno è costituito di norma da vere piante legnose, quali le conifere e le dicotiledoni legnose. Tuttavia, l'imballaggio può anche essere costituito da materiale di natura simile al legno ottenuto da alcune piante monocotiledoni quali bambù e palme. Anche tale materiale presenta il rischio di contenere organismi nocivi da quarantena e deve essere considerato come materiale oggetto della presente norma.

² Non tutti i tipi di scatole da regalo o botti sono realizzati in modo da essere esenti da organismi nocivi, pertanto alcuni di essi potrebbero rientrare nell'oggetto della norma in esame. Laddove opportuno, le NPPO importatrici ed esportatrici possono stabilire disposizioni specifiche correlate alle suddette categorie merceologiche.

- l'efficacia del trattamento
- la fattibilità tecnica e/o commerciale.

[33] Il materiale da imballaggio in legno soggetto alle misure approvate contenute nella norma sarà identificato mediante marcatura con un marchio ufficiale, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2; il marchio sarà composto dal simbolo utilizzato in stretta connessione con i codici identificativi del paese e del produttore del materiale da imballaggio in legno. Di seguito, tutti i componenti del marchio succitato saranno definiti insieme come "il marchio". L'utilizzo del marchio consente di superare le difficoltà operative associate al controllo della conformità dei trattamenti adottati per il materiale da imballaggio in legno contenuti nella presente norma. Un marchio riconosciuto a livello internazionale, non legato alla lingua dei diversi paesi, semplifica i controlli durante le ispezioni al punto di ingresso delle merci o in qualunque altra sede. Il marchio di cui all'Allegato 2, dovrebbe essere accettato da tutte le NPPO come base per autorizzare l'ingresso del materiale da imballaggio in legno senza necessità di ulteriori requisiti.

[34] **3.2 Approvazione dei nuovi trattamenti o di quelli riesaminati**

[35] Via, via che sono disponibili nuove informazioni tecniche, è possibile che la Commissione per le misure fitosanitarie (CPM - *Commission on Phytosanitary Measures*) riveda e modifichi i trattamenti esistenti per il materiale da imballaggio in legno e ne consenta l'adozione di nuovi.

[36] **3.3 Requisiti alternativi**

[37] I paesi possono stabilire bilateralmente requisiti alternativi per il materiale da imballaggio in legno. In questi casi, non dovrà essere utilizzato il marchio illustrato nell'Allegato 2.

[38] **4. Responsabilità delle NPPO**

[39] Per raggiungere l'obiettivo di prevenire la diffusione e l'introduzione di organismi nocivi (Articolo I.1 dell'IPPC), sia i paesi esportatori che quelli importatori hanno responsabilità ben precise, illustrate di seguito e dovranno verificare che i requisiti della presente norma siano soddisfatti.

[40] **4.1 Considerazioni per le misure di regolamentazione**

[41] Le NPPO che autorizzano il marchio hanno la responsabilità di garantire che tutti i sistemi autorizzati per l'implementazione di tale norma soddisfino tutti i requisiti necessari descritti nel testo e che il materiale da imballaggio in legno (o il legname utilizzato nel materiale) recante il marchio, sia stato sottoposto a trattamento e/o costruito conformemente alla presente norma. Le responsabilità includono:

- registrazione o certificazione e controllo delle aziende commerciali che possono essere autorizzate a adottare le misure e/o applicare il marchio al materiale da imballaggio in legno;
- certificazione di controllo e sistemi di marcatura per verificare la conformità (ulteriori informazioni sulle responsabilità correlate sono fornite nell'ISPM 7: *sistema di certificazione per l'esportazione*);
- stabilire le procedure di ispezione (ulteriori informazioni sono fornite nell'ISPM 23: *Linee guida per le ispezioni*).

[42] Il trattamento e la marcatura devono sempre essere sotto il controllo delle NPPO. Le NPPO dovranno fungere da supervisori, o almeno, controllare o riesaminare l'applicazione dei trattamenti, l'autorizzazione all'utilizzo del marchio e della marcatura ad opera di terze parti. Per ridurre o prevenire la possibilità che si verifichi la movimentazione nel commercio internazionale di materiale da imballaggio in legno non trattato recante il marchio, i trattamenti dovrebbero essere eseguiti di norma prima della marcatura.

[43] **4.2 Marcatura**

[44] I marchi applicati al materiale da imballaggio in legno trattato secondo la presente normativa devono essere conformi ai requisiti descritti nell'Allegato 2.

[45] **4.3 Requisiti per il trattamento e la marcatura del materiale da imballaggio in legno riutilizzato, riparato o rilavorato.**

[46] Le NPPO delle parti contraenti esportatrici hanno la responsabilità di garantire e verificare che il materiale da imballaggio in legno recante il marchio descritto nell'Allegato 2 riparato o rilavorato, sia pienamente conforme alla presente norma. Il materiale da imballaggio in legno riparato e rilavorato può essere costruito utilizzando legname proveniente da diverse fonti. Tutti i nuovi componenti aggiunti al suddetto materiale

devono essere costituiti da legname trattato e marcato conformemente alla presente norma o devono essere realizzati o fabbricati utilizzando materiale in legno lavorato.

[47] **4.3.1 Riutilizzo del materiale da imballaggio in legno**

[48] Un'unità di materiale da imballaggio in legno trattata e marcata conformemente alla presente norma e non soggetta a riparazione, rilavorazione o alterazione di altra natura, non deve essere sottoposta nuovamente a trattamento o marcatura nel caso in cui venisse utilizzata una seconda volta.

[49] **4.3.2 Materiale da imballaggio in legno riparato**

[50] Per materiale da imballaggio in legno riparato s'intende il materiale da imballaggio in legno cui sono stati rimossi uno o più componenti e sostituiti con nuovi elementi. Se si sostituisce meno di un terzo circa dei componenti di un'unità di materiale da imballaggio in legno, tale unità sarà considerata come riparata. Le NPPO dei paesi esportatori devono garantire che il legname utilizzato per l'eventuale riparazione del materiale da imballaggio in legno sia stato sottoposto a trattamento e marcato conformemente a quanto previsto dalla presente norma.

[51] Nei casi in cui sussistano dubbi sul fatto che tutti i componenti di un'unità di materiale da imballaggio in legno siano stati trattati conformemente alla presente norma, l'NPPO del paese esportatore deve esigere che il materiale da imballaggio in legno sia sottoposto nuovamente a trattamento. Qualsiasi precedente applicazione del marchio deve essere obliterata in modo permanente (ad es. coprendola con vernice o levigando la superficie) o, nel caso di targhette o etichette, distrutta. Il marchio deve essere applicato nuovamente conformemente alla presente norma.

[52] **4.3.3 Materiale da imballaggio in legno rilavorato**

[53] Se si sostituisce più di un terzo circa dei componenti di un'unità di materiale da imballaggio in legno, tale unità sarà considerata come rilavorata. In un processo di rilavorazione, il materiale da imballaggio in legno viene smontato (in parte o completamente) e i componenti (se necessario, intervenendo con ulteriore lavorazione) vengono riassemblati in altro materiale da imballaggio in legno. Il materiale da imballaggio in legno, pertanto potrebbe contenere sia componenti usati che nuovi.

[54] Sul materiale da imballaggio in legno, indipendentemente dall'utilizzo cui è destinato, deve essere obliterata in modo permanente (ad es. coprendola con vernice o levigando la superficie) qualsiasi applicazione precedente o, nel caso di targhette o etichette, quest'ultime devono essere distrutte. Se il materiale da imballaggio in legno deve essere utilizzato nel commercio internazionale, tale materiale dovrà essere sottoposto nuovamente a trattamento e si dovrà applicare nuovamente il marchio conformemente a quanto previsto dalla presente norma.

[55] **4.4 Disposizioni relative al transito degli imballaggi**

[56] Nel caso di spedizioni in transito il cui materiale da imballaggio in legno non è stato riconosciuto conforme ai requisiti concernenti le misure fitosanitarie approvate, le NPPO del paese (o dei paesi) di transito devono richiedere misure che garantiscano che il materiale da imballaggio in legno non presenti un grado di rischio di infestazione inaccettabile. Ulteriori informazioni sulle disposizioni concernenti il transito degli imballaggi sono disponibili nell'ISPM 25 (*Spedizioni in transito*).

[57] **4.5 Procedure successive all'importazione**

[58] Le disposizioni concernenti il materiale da imballaggio in legno possono richiedere alle NPPO di disporre di politiche e procedure per altri aspetti concernenti le loro responsabilità correlate a tale materiale.

[59] Poiché la maggior parte delle spedizioni, comprese quelle che di norma non sono oggetto di ispezioni fitosanitarie, avviene con materiali da imballaggio in legno, è molto importante che vi sia cooperazione con gli enti solitamente non interessati dalle regolamentazioni fitosanitarie delle esportazioni o dai requisiti sulle importazioni. Ad esempio, la cooperazione con gli enti doganali può essere importante per garantire l'efficacia dell'identificazione del materiale da imballaggio in legno potenzialmente non conforme.

[60] **4.6 Misure in caso di non conformità al punto di ingresso**

[61] Le informazioni sulla non conformità e sulle azioni di emergenza sono contenute nella sezione 5.1.6 dell'ISPM 20 (*Linee guida per il sistema di regolamentazione fitosanitario per l'importazione delle merci*),

mentre quelle sulla notifica del paese esportatore sono contenute nell'ISPM 13 (*Linee guida sulla notifica di non conformità e interventi di emergenza*).

[62] Laddove il materiale da imballaggio in legno non rechi il marchio richiesto o vi sia prova di trattamento non sufficiente, è possibile procedere agli interventi correttivi. E' necessario prendere in considerazione l'azione con il minor impatto possibile. L'intervento potrà assumere la forma di trattenimento del carico, rimozione del materiale non conforme, trattamento, distruzione o rifiuto della merce e rispedizione. Ulteriori esempi di intervento sono disponibili nell'Appendice 1. L'NPPO del paese importatore dovrebbe comunicare, laddove possibile, al paese esportatore o al paese produttore i casi in cui si è rilevata la presenza di organismi nocivi. Le NPPO sono altresì incoraggiate a comunicare i casi in cui si rileva l'assenza dei marchi e altri casi di non conformità.

[63]

[64]

TRATTAMENTI APPROVATI ASSOCIATI AL MATERIALE PER IMBALLAGGI IN LEGNO

[65] Si noti che quando si adotta un programma per il trattamento del materiale da imballaggio in legno rivisto, non è necessario sottoporre nuovamente a trattamento il materiale trattato secondo il precedente programma di trattamento, né apporvi un nuovo marchio o certificarlo nuovamente.

[66] La scorfecciatura deve essere applicata unitamente ad uno dei trattamenti specificati di seguito. Tuttavia, piccoli resti di corteccia possono permanere dopo la rimozione della stessa:

- se sono di larghezza inferiore a 3 cm (indipendentemente dalla lunghezza) o
- di larghezza superiore ai 3 cm, se la superficie totale di un singolo pezzo di corteccia è inferiore ai 50 cm².

[67] Trattamento termico

[68] Il materiale da imballaggio in legno deve essere trattato termicamente seguendo un programma specifico secondo cui la temperatura interna del legno deve raggiungere almeno 56 °C per la durata minima di 30 minuti su tutto il profilo del legno (compresa la sua parte centrale). Diverse fonti di energia o processi sono idonei allo scopo. Ad esempio, l'essiccamento in forno, l'impregnazione chimica a pressione, le microonde o altri trattamenti possono essere considerati trattamenti termici (HT), a condizione che soddisfino i requisiti di HT descritti nella presente norma.

[69] L'Appendice 2 contiene ulteriori linee guida per l'esecuzione di trattamenti termici efficaci.

[70] Trattamenti con bromuro di metile

[71] Il bromuro di metile è considerato da molti dannoso per lo strato di ozono³. Secondo la raccomandazione dell'IPPC (*Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria*), le NPPO sono incoraggiate a promuovere l'impiego di misure alternative approvate nella presente norma.

[72] La rimozione della corteccia deve sempre precedere l'applicazione del trattamento di fumigazione.

[73] Il materiale da imballaggio in legno deve essere fumigato con bromuro di metile conformemente ad un programma che raggiunga in tutto il legno il valore più basso di CT (concentrazione tempo-prodotto⁴) nell'arco di 24 ore alla temperatura e alla concentrazione finale specificata nella Tabella 1 (compresa la parte centrale). La temperatura minima non deve essere inferiore a 10 °C e il tempo di esposizione minimo deve essere di 24 ore. Il monitoraggio delle concentrazioni deve essere condotto almeno dopo 2, 4 e 24 ore.

[74] **Tabella 1:** Valore minimo di CT nell'arco di 24 ore per materiale da imballaggio in legno sottoposto a fumigazione con bromuro di metile

[riga 1]	Temperatura	CT (g·h·m ⁻³) nelle 24 h	Concentrazione finale (g/m ³)
[riga 2]	21°C	650	24
[riga 3]	16°C	800	28
[riga 4]	10°C	900	32

[75] Nella Tabella 2 viene riportato un esempio di programma che può essere utilizzato per ottenere i requisiti specificati.

³ Le parti che aderiscono all'IPPC potrebbero anche dovere adempiere a determinati obblighi previsti dal Protocollo di Montreal sulle sostanze responsabili della distruzione dello strato di ozono.

⁴ Il valore di CT utilizzato per il trattamento a base di bromuro di metile nella presente norma è dato dalla somma di g/m³ all'ora per un arco di tempo di 24 ore.

[76] **Tabella 2:** Esempio di programma di trattamento in grado di raggiungere il valore più inferiore di CT per il materiale da imballaggio in legno trattato con bromuro di metile

[riga 1]	Temperatura	Dosaggio (g/m ³)	Concentrazione minima (g/m ³) a:			
			2 h	4 h	12 h	24 h
[riga 2]	21°C o più	48	36	31	28	24
[riga 3]	16 °C o più	56	42	36	32	28
[riga 4]	10°C o più	64	48	42	36	32

[77] Le NPPO dovrebbero garantire che nell'ambito delle procedure ufficiali che disciplinano l'applicazione del trattamento con il bromuro di metile, vengano rispettate le disposizioni riportate di seguito:

- durante il tempo di fumigazione devono essere utilizzati appositi ventilatori che devono essere posizionati opportunamente in modo da garantire la distribuzione rapida ed efficace del fumigante in tutta la camera di fumigazione;
- le camere di fumigazione non devono essere caricate oltre l'80% del loro volume;
- le camere di fumigazione devono essere a tenuta di gas;
- il pavimento dei siti utilizzati per la fumigazione deve essere impermeabile al fumigante nel caso in cui il trattamento di fumigazione venga eseguito sotto fogli a tenuta di gas;
- il bromuro di metile deve essere applicato mediante vaporizzatore (gassatura a caldo) per consentire la completa volatilizzazione del fumigante prima del suo ingresso nella camera di fumigazione;
- il trattamento con il bromuro di metile non deve essere eseguito su materiale da imballaggio in legno con sezione trasversale minima superiore ai 20 cm. Tra le cataste di legno devono essere posizionati dei separatori ogni 20 cm di spessore, per garantire un'adeguata penetrazione del bromuro di metile;
- nel calcolo del dosaggio del bromuro di metile, è necessario considerare eventuali miscele di gas (ad es. 2% di cloropicrina);
- le percentuali di dose iniziale e le procedure di manipolazione del prodotto post-trattamento devono prendere in considerazione il possibile assorbimento del bromuro di metile da parte di materiale da imballaggio in legno trattato e prodotti associati (ad es. scatole di polistirolo);
- la temperatura del prodotto deve essere analoga alla temperatura ambiente dell'aria misurata, utilizzata per calcolare la dose di bromuro di metile e dovrebbe essere sempre almeno di 10 °C;
- è necessario premurarsi che qualsiasi prodotto associato al materiale da imballaggio in legno non sia danneggiato dall'applicazione del trattamento con bromuro di metile;
- il materiale da imballaggio in legno che deve essere sottoposto a fumigazione non deve essere avvolto o rivestito con materiali impermeabili al fumigante.

[78]

IL MARCHIO E RELATIVA APPLICAZIONE

[79]

[80] Il marchio indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a trattamento fitosanitario approvato, conformemente a quanto previsto dalla norma ISPM 15, comprende i componenti obbligatori riportati di seguito:

- simbolo
- codice del paese
- codice del produttore

[81] **Simbolo**

[82] Il disegno del simbolo (che può essere stato registrato conformemente a procedure nazionali, regionali o internazionali, come marchio depositato o come marchio di certificazione/collettivo/di garanzia) deve assomigliare il più possibile a quello illustrato negli esempi riportati di seguito e deve essere apposto sulla parte sinistra degli altri componenti dello stesso.

[83] **Codice del paese**

[84] Il codice del paese deve essere costituito dal codice dell'Organizzazione Internazionale di Normazione (ISO) a due lettere (riportato negli esempi come "XX") ed essere separato dal codice del produttore mediante un trattino.

[85] **Codice del produttore**

[86] Il codice del produttore è costituito da un numero identificativo esclusivo assegnato dall'NPPO al produttore del materiale da imballaggio in legno che sarà responsabile dell'utilizzo di legname appropriato e debitamente marcato (riportato negli esempi come "000"). Il numero e l'ordine delle cifre e/o delle lettere sono assegnati dall'NPPO.

[87] Il marchio che ne risulta deve essere leggibile. La dimensione e la posizione del marchio possono variare, tuttavia deve essere di dimensioni sufficienti da essere sia visibile che leggibile agli ispettori senza l'uso di alcun ausilio visivo. Il marchio deve essere contenuto all'interno di una linea verticale che separa il simbolo dai componenti del codice. Per semplificare l'utilizzo di stampini e sagome, possono essere presenti piccoli solchi nel bordo e nella linea verticale.

[88] All'interno del bordo del marchio non dovranno essere presenti informazioni di altro tipo.

[89] Il marchio deve essere:

- - leggibile
- - duraturo e, nel caso di targhette o etichette, non trasferibile
- - ubicato in una sede visibile, preferibilmente su almeno due lati opposti dell'articolo soggetto a certificazione.

[90] Il marchio non deve essere disegnato a mano.

[91] Occorre evitare l'impiego del rosso o dell'arancio in quanto sono i colori utilizzati per l'etichettatura di prodotti pericolosi.

[92] Laddove vari componenti sono integrati in un'unità di materiale da imballaggio in legno, ai fini della marcatura, l'unità composita risultante deve essere considerata come singola unità. Su un'unità di materiale da imballaggio in legno realizzata sia con legname trattato che lavorato (dove i componenti di legname non lavorato non necessitano alcun trattamento), sarebbe opportuno che il marchio comparisse sui componenti di materiale in legno lavorati per garantire che questi si trovi in una posizione visibile e sia di dimensioni sufficienti. Questo tipo di approccio per la marcatura è valido solo per le singole unità di materiale da imballaggio composito, non per assemblaggi temporanei di materiale da imballaggio in legno.


[93] Particolare considerazione potrebbe essere necessaria per la marcatura leggibile del pagliolo in quanto il legname trattato per essere utilizzato come pagliolo non può essere tagliato alla lunghezza finale fino a quando non avviene il carico di un trasporto. E' importante che gli spedizionieri, sotto la supervisione

dell'NPPO, assicurino che tutto il pagliolo utilizzato per fissare o sostenere le merci sia stato trattato e rechi il marchio descritto nel presente Allegato, e che i marchi siano chiari e leggibili. Le soluzioni possibili allo scopo includono:


- marcatura di pezzi di legno destinati ad essere utilizzati come pagliolo lungo l'intera lunghezza ad intervalli molto brevi (NB: nel caso in cui si proceda al taglio ulteriore in piccoli pezzi per impiego come pagliolo, i tagli dovranno essere eseguiti in modo tale che sul pagliolo sia presente il marchio completo. Non devono invece essere utilizzati come pagliolo piccoli pezzi di legno che non riportano tutti gli elementi obbligatori del marchio;
- marcatura ulteriore del pagliolo in posizione visibile dopo il taglio.

[94] Gli esempi riportati di seguito illustrano alcune varianti accettabili dei componenti obbligatori del marchio utilizzato per certificare che il materiale da imballaggio in legno, recante tale marchio, è stato sottoposto ad una misura fitosanitaria approvata.


[95] Esempio 1




[96] Esempio 2




[97] Esempio 3



[98] Esempio 4



[99] Esempio 5



[100] Esempio 6



[101]

[102]

ESEMPI DI METODI DI SMALTIMENTO SICURO DI MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO NON CONFORME

[103]

Per il materiale da imballaggi in legno non conforme potrebbe essere richiesto il trattamento (come descritto nell'Allegato 1 della presente norma) o lo smaltimento sicuro onde evitare la diffusione di eventuali organismi nocivi individuati.

[104]

Lo smaltimento sicuro del materiale da imballaggio in legno non conforme è una soluzione della gestione del rischio che può essere utilizzata dalle NPPO del paese importatore nel caso in cui non sia possibile o non sia auspicabile eseguire il trattamento. Laddove sia richiesto lo smaltimento, per lo smaltimento sicuro del materiale da imballaggio in legno non conforme si raccomandano i metodi elencati di seguito:

- incenerimento
- interrimento profondo in siti approvati della autorità competenti (NB: la profondità dell'interrimento può dipendere dalle condizioni climatiche e dagli organismi nocivi intercettati, tuttavia si raccomanda una profondità di almeno 1 metro. Dopo l'interrimento, il materiale deve essere coperto immediatamente e deve rimanere interrato. Si noti altresì che l'interrimento profondo non è una soluzione di smaltimento adatta per il legname infestato da termiti);
- lavorazione (NB: la sminuzzatura dovrebbe essere utilizzata solo se associata ad ulteriore lavorazione secondo procedure approvate dall'NPPO del paese importatore per l'eliminazione di organismi infestanti pericolosi, ad es. la produzione di pannelli in OSB);
- altri metodi approvati dall'NPPO come soluzioni efficaci per organismi infestanti pericolosi.

[105]

Per ridurre al minimo i rischi fitosanitari, i metodi di smaltimento sicuri, laddove necessario, dovrebbero essere eseguiti tempestivamente.

[106]

[107]

LINEE GUIDA SUL TRATTAMENTO TERMICO

[108] La presente appendice è solo a fini di riferimento e non costituisce parte prescrittiva della presente norma. Le linee guida concernenti il trattamento termico saranno aggiunte in futuro dopo approvazione da parte della Commissione sulle misure fitosanitarie.